



Verbale di deliberazione n. 03

del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei laghi

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: art. 174 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.: bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e relativi allegati. Approvazione.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTICINQUE** del mese di **GENNAIO** alle ore **19.00** presso la sede della Comunità della Valle dei Laghi sita in Vallegalli (TN), p.zza Mons. Perli 3 (Vezzano), a seguito di regolari avvisi, recapitati a mezzo P.I.Tre., si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei Laghi.

	Presente	Assente	(1)
Luca Sommadossi - Presidente	X		
David Angeli – Sindaco del Comune di Cavedine	X		
Michele Bortoli – Sindaco del Comune di Madruzzo	X		
Lorenzo Miori – Sindaco del Comune di Vallegalli	X		

Assiste il Segretario generale reggente, Rossini Sara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Luca Sommadossi, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

(1) Precisare se giustificato (G) o ingiustificato (I)

OGGETTO: art. 174 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.: bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e relativi allegati. Approvazione.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI DELLA COMUNITÀ

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione come di seguito specificato.

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Richiamata la Legge Provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della Legge Provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa Legge Provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, all’art. 49, comma 2, individua gli articoli del D.Lgs. 267/2000 che si applicano agli Enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della L.P. di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in Bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il Bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV (Fondo Pluriennale Vincolato)”, all’ammontare delle somme che si prevede di imputare negli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in Bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel Bilancio, senza distinzioni fra risconti e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio non negativo.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in Bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla base delle richieste fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2023-2025.

Rilevato che l’articolo 151 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. dispone che gli Enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre.

Preso atto che l'art. 50 della Legge Provinciale 9 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.), fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, prevedendo che “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'art. 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Visto l'art. 174 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. secondo il quale lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Rilevato che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 peraltro, sottoscritto in data 28 novembre 2022, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali hanno concordato, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dei Comuni e delle Comunità, l'applicazione della medesima proroga anche per i Comuni trentini e per le Comunità, autorizzando altresì, per tali Enti, l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023.

Preso atto della deliberazione del Commissario della Comunità adottata nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio n. 74 di data 8 giugno 2022 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato “Risultato presunto di amministrazione” è avvenuta sulla base del comma 3, dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. “Composizione del risultato presunto di amministrazione”, come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Rilevato che al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 non sono state applicate quote di avanzo vincolato.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e relativi allegati.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., le deliberazioni relative a tariffe costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Rilevato che l'Amministrazione ha determinato, per l'esercizio 2023, le tariffe, con provvedimento del Presidente n. 72 del 15 dicembre 2022.

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., al Bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota Integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo.

Vista quindi la Nota Integrativa che costituisce l'Allegato n. 3.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Considerato che la Comunità della Valle dei Laghi non risulta strutturalmente deficitaria, ai sensi dell'art. 242, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”.

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca “Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali” e che, in particolare, l’art. 9, comma 1 bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema.

Atteso che la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all’indebitamento.

Rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *“ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018 [...] gli Enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”*.

Richiamato inoltre l’art. 1, commi 819-826 della Legge di bilancio dello Stato per l’anno 2019 (Legge n. 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall’Allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Considerato che rimane tuttora vigente anche l’art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata Legge 243/2012.

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un’analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l’obbligo di rispettare l’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all’intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l’avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo Ente.

Atteso che, ai sensi dell’art. 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle Unioni di Comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Visto il comma 1 dell’art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., il quale prevede che le Regioni, gli Enti locali e i loro Enti e organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del Bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi del comma 3, il piano degli indicatori al Bilancio di previsione o al budget di esercizio e al Bilancio consuntivo o al Bilancio di esercizio.

Visto pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, accluso al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Dato atto che il Presidente, con proprio decreto n. 1 di data 03 gennaio 2023, ha approvato, così come è previsto dall'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., lo schema di Documento Unico di Programmazione 2023-2025.

Dato atto che il Presidente, con proprio decreto n. 2 di data 03 gennaio 2023, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e relativi allegati, compresa la Nota Integrativa.

Ricordato che la documentazione approvata con il Decreto del Presidente sopra richiamato è stata:

- depositata a disposizione dei componenti dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, istituita ai sensi dell'art. 17 bis 1 della L.P. 16 giugno 2006 n.3, come modificata dalla L.P. 6 luglio 2022 n.7 con nota prot. n. C16-0000057 dd. 04.01.2023, per l'espressione del parere di competenza.
- depositata a disposizione dei componenti del Consiglio dei Sindaci con nota prot. n. C16-0000057 dd. 04.01.2023, rispettando i tempi di deposito previsti dal regolamento di contabilità;
- trasmessa all'Organo di Revisione per la redazione del parere di competenza. Dell'avvenuto rilascio del parere è stata data comunicazione ai componenti dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo e del Consiglio dei Sindaci con nota prot. n. C16-0000226 dd. 12.01.2023.

Richiamato l'art. 17 bis 1 della L.P. 16 giugno 2006 n.3, come modificata dalla L.P. 06 luglio 2022 n.7, che testualmente recita:

- 1.“L'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente.
- 2.L'assemblea, inoltre, esprime parere preventivo in merito al bilancio della comunità, al piano sociale di comunità e ai programmi di investimento pluriennali. Qualora il parere dell'assemblea sia negativo l'approvazione del medesimo atto da parte del consiglio dei sindaci deve avvenire con una maggioranza qualificata. Lo statuto può riconoscere all'assemblea ulteriori funzioni consultive. Omissis...”.

Preso atto del parere favorevole espresso:

- dal Revisore con nota ns. prot. n. C16-0000158 di data 10 gennaio 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 210 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- dall'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, giusta deliberazione n. 2 di data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva.

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, dei relativi allegati e della Nota Integrativa.

Constatato che il Presidente della Comunità, successivamente all'approvazione del Bilancio provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili dei Servizi.

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., con il provvedimento di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di adempiere alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, nonché per provvedere ai conseguenti impegni e pagamenti di spesa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii., entrato in vigore il 15.06.2018, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- la L.p. 9.12.2015 n. 18;
- il Regolamento di contabilità della Comunità approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.12.2018;

- lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”.

Richiamate:

- la deliberazione n. 11 dd. 10.02.2022, adottata dal Commissario nell’esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione n. 12 dd. 10.02.2022, adottata dal Commissario nell’esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e i relativi allegati;
- la deliberazione n. 13 dd. 10.02.2022, adottata dal Commissario nell’esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024.

Dato atto che ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.) approvato con D.P.Reg. 3 maggio 2018 n. 2, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità tecnica e contabile.

Visto che in base agli atti sopracitati, la competenza ad adottare la presente deliberazione è del Consiglio dei Sindaci della Comunità.

Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 4 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati, che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all’Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
2. di approvare l’Allegato 2 al Bilancio di previsione 2023-2025, contenente quanto previsto dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione 2023-2025 (Allegato n. 3) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.2015, già accluso al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
5. di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con parere ns. prot. C16-0000158 di data 10 gennaio 2023, così come previsto dall’articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
6. di prendere atto del parere preventivo favorevole di cui all’articolo 17 bis 1 della L.P. 3/2006 e ss.mm., espresso dall’assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, giusta deliberazione n. 2 di data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva;
7. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell’art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e nel rispetto del risultato di competenza saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà pubblicato sul sito Internet dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014;

9. di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
10. di dare atto che successivamente all'approvazione del Bilancio il Presidente il Presidente della Comunità adotterà il Piano Esecutivo di Gestione definito per il triennio 2023-2025;
11. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 4 (quattro) componenti il Consiglio dei Sindaci;
12. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Presidente della Comunità di Valle, ai sensi dell'art. 183, c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010. (*)

(*) I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Allegati:

- Allegato 1 Bilancio di previsione finanziario 2023-2025
- Allegato 2 Allegati al bilancio ex art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- Allegato 3 Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023-2025

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. Luca Sommadossi



Il Segretario Generale reggente
dott.ssa Sara Rossini

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*